Cassazione penale sez. VI, 12/01/2023, (ud. 12/01/2023, dep. 03/03/2023), n.9188

Massime | Documenti correlati

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -
Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -
Dott. APRILE Ercol - rel. Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -
Dott. GALLUCCI Enrico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. A.M., nato a (Omissis);
2. B.M., nato a (Omissis);
3. C.D., nato a (Omissis);
4. E.G., nato a (Omissis);
5. P.M., nato a (Omissis);
6. P.V., nato a (Omissis);
7. S.A., nato a (Omissis);
8. T.A., nato a (Omissis);
9. T.G., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi l'avv. Cesare Gai, difensore del B.; l'avv. Paolo Becatti, in sostituzione dell'avv. Paolo Barone, difensore del C. e del T.; l'avv. Fabrizio Merluzzi, difensore dell' E.; l'avv. Nicola Pisani e l'avv. Veronica Paturzo, difensore del P.; l'avv. Paolo Becatti, anche in sostituzione del avv. Massimo Biffa, difensore del P.; l'avv. Paolo Becatti, difensore dello S., i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado rideterminando la pena per P.V. a titolo di aumento per la continuazione sulla pena inflitta con altra precedente sentenza irrevocabile; riformava parzialmente la stessa pronuncia di primo grado, escludendo l'aggravante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74,

organizzazione, in specie del P. e dei 'luogotenenti di questo, ai quali dava conto del suo agire; concordando con gli altri sodali le modalità di comunicazione con apparecchi comuni con schede riservate; discutendo con gli associati la programmazione di nuove iniziative delittuose in attuazione del programma comune, in particolare curando i rapporti con i fornitori di nuovi approvvigionamenti; svolgendo il ruolo di 'accompagnatore' di altri affiliati per garantire quella affidabilità che talora i dirigenti del gruppo avevano messo in discussione; occupandosi del prelievo dei proventi di precedenti cessioni di droga, anche fornendo la disponibilità a partenze improvvise verso destinazioni lontane; interessandosi alla locazione dell'immobile di via (Omissis) utilizzato dagli associati come una delle basi della organizzazione; ed ancora, presenziando a riunioni nel corso delle quali era stato discusso come risolvere taluni dissidi sorti tra associati (v. pagg. 51-60, sent. impugn.; pagg. 78 e segg. sent. primo grado).

5.2. Le denunciate violazioni della norma processuale di cui al terzo e quinto motivo del ricorso sono prive di pregio per le ragioni già esposte nel punto 1.1, da intendersi qui integralmente riproposte.

5.3. Sono tutte in fatto, perché finalizzate ad ottenere una diversa e alternativa lettura delle emergenze processuali, le censure formulate - nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo del ricorso - in termini di vizio di motivazione; doglianze che, comunque, al pari delle dedotte violazioni di norme di diritto penale sostanziale prospettate negli stessi motivi, sono inammissibili per la genericità del loro contenuto.

Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica ònon soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia nella quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova e le ragioni per le quali dovesse essere esclusa la possibilità di qualificare il reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. cit., avendo avuto quel sodalizio ad oggetto la commissione di singoli reati di estrema gravità oggettiva, perché sempre afferenti alla commercializzazione di rilevanti quantitativi di stupefacenti (per il prezzo pagato come corrispettivo, anche quando non era stato possibile stabilire con esattezza il valore ponderale della sostanza oggetto delle singole partite, oltre che la complessità delle operazioni qualificate ogni volta da un ampio dispiegamento di uomini e mezzi), nessuno dei quali qualificabile come fatto di lieve entità ovvero di ridotta portata offensiva; e fosse risultata pienamente dimostrata la colpevolezza del P. a titolo di concorso nella commissione dei reati fine ascrittigli, correttamente qualificati nei capi d'imputazione allo stesso addebitati (v. pagg. 46-59).

5.4. Il sesto motivo è manifestamente infondato con riferimento sia alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 74, comma 3, D.P.R. cit., per gli argomenti già esposti nel punto 1.4, da intendersi qui riproposti; sia al diniego di un diverso giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, avendo la Corte distrettuale congruamente spiegato come non vi fossero ragioni particolari per modificare le (già benevoli) determinazioni del giudice di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio, essendosi il P. limitato ad ammettere ciò che risultava probatoriamente già evidente a suo carico, senza mostrare alcuna reale forma di resipiscenza (v. pagg. 75-76).

5.5. Il settimo motivo del ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto una questione proposta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione.

L'art. 606, comma 3, c.p.p. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello, situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

5.6. Manifestamente infondata è la richiesta di annullamento formulata dal ricorrente con la memoria difensiva trasmessa il 10 gennaio 2023 e richiamata da uno dei due patrocinatori dell'imputato nel corso dell'odierna discussione orale.

Va premesso come, in presenza di una verifica negativa di ammissibilità dell'impugnazione, debba considerarsi preclusa la possibilità di effettuare ulteriori indagini di merito quale quella sollecitata dalla difesa del P. con la memoria innanzi indicata. Tuttavia, essendo stata prospettata una possibile violazione del principio di legalità della pena, è opportuno esaminare comunque la tematica proposta, a tal fine rilevando come la stessa sia del tutto priva di pregio.

Il D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 98, comma 1, lett. a), nota come 'Riforma Cartabià, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 (giusta la previsione del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199) ha abrogato il comma 2 dell'art. 599-bis c.p.p. che escludeva la possibilità per le parti di richiedere, nel corso del giudizio di secondo grado, di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi (indicando eventualmente al giudice la peni, sulla quale sono d'accordo laddove i motivi dei quali viene domandato l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena) nell'ambito dei processi nei quali l'imputato fosse stato chiamato a rispondere di reati di particolare gravità oppure se il predetto fosse stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. L'eliminazione di tale preclusione ha comportato, dunque, che a partire dal 30 dicembre 2022 l'istituto del concordato in appello possa trovare applicazione in tutti i giudizi di secondo grado, indipendentemente dal titolo del reato oggetto del processo.

E' di tutta evidenza come l'effetto abrogante, riguardando una disposizione di natura processuale, in mancanza di una apposita disciplina transitoria soggiaccia al principio "tempus regit actum": con la conseguenza che esso non può che aver prodotto i suoi effetti nei soli giudizi di appello che si sono svolti a decorrere dall'entrata in vigore della relativa norma abrogante, vale a dire a partire dal 30 dicembre 2022, senza possibilità di una applicazione retroattiva nei processi nei quali il giudizio di secondo grado sia stato già definito.

Non pertinenti sono i richiami, contenuti nella anzidetta memoria difensiva, agli orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale rispettivamente in materia di giudizio abbreviato e di reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari.

Quanto al rito abbreviato, è noto come, a seguito delle modifiche della disciplina inerente alla instaurabilità di tale giudizio speciale nei procedimenti aventi ad oggetto un reato punibile con l'ergastolo, la Corte di Strasburgo prima (C.eur.dir. uomo, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia) e la Corte costituzionale dopo (Corte Cost., sent. n. 201 del 2013; Corte Cost., sent. n. 57 del 2016) abbiano puntualizzato che le disposizioni che avevano regolato nel tempo in maniera diversa quella materia non potevano qualificarsi come norme di diritto processuale, soggette al principio "tempus regit actum", ma, per il fatto di attenere alla misura della pena da infliggere, erano norme con effetti di natura penale sostanziale, dunque soggette al divieto di retroattività della disposizione più sfavorevole, secondo i principi fissati dalla Cost., artt. 25 e 7 CEDU. Si tratta, però, di pronunce che avevano propriamente riguardato un caso nel quale l'imputato aveva formulato una richiesta di ammissione al rito abbreviato in un momento in cui tale rito era ammissibile, che era stata rigettata sul presupposto che la norma sopravvenuta più sfavorevole potesse avere una efficacia retroattiva: situazione, dunque, ben diversa da quella esaminata nel caso di specie nel quale l'imputato non aveva affatto avanzato una richiesta di concordato durante il giudizio di appello che gli era stata rigettata, rispetto alla quale oggi avrebbe potuto astrattamente domandare una sorta di "restituzione nel termine" per presentare quella istanza.

In altri termini, la sentenza impugnata venne emessa all'esito di un giudizio di secondo grado nel quale non vi fu alcuna violazione delle norme processuali all'epoca vigenti. In questo senso, la soluzione che si intende qui privilegiare è in linea con l'orientamento della Corte costituzionale che, con riferimento ad una situazione analoga, ha già avuto modo di sottolineare come il principio di retroattività sancito dall'art. 7 CEDU si riferisca al rapporto tra un fatto e una norma sopravvenuta, di cui viene in questione l'applicabilità: di talché il riferimento a tale principio è fuori luogo quando l'applicabilità di un nuovo istituto processuale è consentita nei processi aventi ad oggetti reati commessi prima della entrata in vigore della relativa disposizione, ma sia in concreto preclusa dal normale regime temporale della stessa norma processuale, che è governato dal principio "tempus regit actum" derogabile esclusivamente da una eventuale norma transitoria (Corte Cost., sent. n. 240 del 2015).

D'altro canto, il parallelismo con la disciplina del giudizio abbreviato non è propriamente calzante, perché la disposizione che regola tale rito speciale, nella parte in cui stabilisce ex lege una riduzione della pena in caso di condanna dell'imputato, ha una immediata e diretta rilevanza per i suoi effetti di natura penale sostanziale: caratteristica che è assente nella disciplina del concordato in appello di cui all'art. 599-bis c.p.p., che è istituto più prettamente processuale, basato essenzialmente su una intesa tra le parti in ordine ai motivi finalizzata ad una possibile delimitazione del "thema decidendum" da devolvere all'esame del giudice dell'impugnazione; istituto nel quale difettano quei caratteri di "premialità" sostanziale che qualificano tanto il rito abbreviato quanto il rito della applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 e segg. c.p.p. (in questi termini Sez. 5, n. 27626 del 23/05/2019, Arena, Rv. 276518; Sez. 4, n. 20112 del 29/03/2018, Nesturi, Rv. 272746; Sez. 1, n. 29531 del 15/11/2017, dep. 2018, Tricomi, non massimata, con riferimento ai ricorsi pendenti dopo la reintroduzione dell'istituto del concordato in appello di cui all'art. 599-bis c.p.p. per effetto della L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1).

Tale impostazione risulta coerente all'orientamento interpretativo offerto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'applicazione nel tempo delle disposizioni aventi ad oggetto istituti di natura prevalentemente processuale, laddove sia assente una specifica disciplina transitoria: come è accaduto, ad esempio, per l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova del quale, in applicazione del principio "tempus regit actum", si è esclusa l'operatività nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia già decorso il termine, previsto dall'art. 464-bis, comma 2, c.p.p., per formulare la richiesta di ammissione (così Sez. 6, n. 33660 del 13/10/2020, Ibnelaziz, Rv. 279926; Sez. 2, n. 26761 del 09/03/2015, Lariccia, Rv. 264221).

In tale ottica, fuorviante appare il riferimento alla recente pronuncia della Corte costituzionale attinente alla riconsiderazione dell'ambito di applicazione dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (Corte Cost., n. 32 del 2020), avente ad oggetto una disposizione concernente propriamente la fase della esecuzione della pena, modificata in epoca successiva alla data di commissione del reato per il quale è intervenuta la condanna: contesto, dunque, concerne più propriamente la definizione dell'ambito di operatività del principio di legalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio come previsto dal regime di accesso alle misure alternative alla detenzione in carcere vigente nel momento della commissione del reato, laddove tale regime risulti poi modificato da novelle adottate in epoca posteriore con una incidenza sostanziale sulla qualità e quantità della pena da eseguire.

6. Il ricorso presentato nell'interesse di P.V. non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto finalizzato a mettere in discussione esclusivamente la correttezza della qualificazione giuridica di alcuni dei fatti oggetto di addebito.

Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è reiteratamente chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi

Apponta Stampa Scarica Monitora Invia Aggiungi p

Cassazione penale sez. V, 11/01/2023, (ud. 11/01/2023, dep. 18/04/2023), n.16537

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -
Dott. BELMONTE Maria - rel. Consigliere -
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -
Dott. CANANZI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.N. nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Tomaso EPIDENDIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale e per l'inammissibilità del ricorso, nel resto.
Letta la memoria difensiva dell'avvocato Gabrielle BORDONI, difensore del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva riconosciuto L.N. colpevole di lesioni personali volontarie (prognosi di giorni 33), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Gabriele Bordoni, che si affida a tre motivi.

2.1. Violazione dell'art. 131-bis c.p., anche per motivazione apparente, dolendosi del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità pur in presenza di lesioni lievi, in assenza di circostanze aggravanti, anzi, essendo stata riconosciuta l'attenuante della provocazione, e non annoverando l'imputato alcun precedente, tale da far pensare alla abitualità del comportamento.

2.2. Vizio della motivazione - solo apparente - in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.3. Violazione dell'art. 175 c.p. per totale carenza di motivazione sul punto dell'appello con cui era stato chiesto il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.E' fondato il terzo motivo e, sotto tale profilo, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

2.Il primo motivo, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è infondato.

2.1.La sentenza impugnata ha fondato la propria valutazione su una complessiva considerazione del fatto, alla luce delle conseguenze che ne sono derivate per la persona offesa, evidenziando, oltre al dolo particolarmente intenso, la oggettiva consistenza del danno a quest'ultima cagionato, in ragione della natura e della gravità delle lesioni subite, quali elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, "non ricorrendo, nel caso di specie, il presupposto oggettivo dell'esiguità del danno o del pericolo".

2.1.Giova ricordare che, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, l'aggressione avvenne nel corso di un confronto tra l'imputato e la persona offesa, sulle modalità di rilascio di una asseverazione peritale necessaria per ottenere un finanziamento in favore di un cliente dell'imputato, che questi aveva richiesto al D.; di fronte rimostranze di quest'ultimo, circa l'approccio superficiale del L., che pretendeva il rilascio dell'asseverazione a prescindere da accertamenti ritenuti necessari dal D., l'imputato reagì colpendolo più volte al volto con pugni, provocandone la caduta rovinosa al suolo, e cagionandogli le lesioni refertate dal locale ospedale, giudicate guaribili in 33 giorni complessivi (trauma cranico facciale, frattura ossa nasali ed edema retinico).

2.2. Non può disconoscersi, allora, la plausibilità della argomentazione posta a giustificazione della valutazione di insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità, certamente coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj', le quali hanno chiarito che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha a oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p. comma 1, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle attinenti alla entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, e tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. L'art. 131-bis c.p., infatti, fa riferimento testuale alle modalità della condotta, da tanto potendosi inferire - continuano le Sezioni Unite - che tale disposizione non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle modalità di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Occorre pertanto avere riguardo - ai fini della applicabilità della causa di non punibilità - al fatto storico, alla situazione reale e irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente, perché non è in questione la conformità al tipo (la causa di non punibilità presuppone un fatto conforme al tipo e offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere la necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Pertanto, il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie - che l'art. 131-bis c.p. correla ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai profili di cui all'art. 133, comma 1, c.p.; cosicché, i criteri indicati nel comma 1 dell'art. 131-bis c.p. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. ò131-bis c.p. nella parte del comma 1, qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità (Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7 -, Ord.n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044).

2.3. Non coglie, dunque, nel segno, la deduzione difensiva che si concentra sulla circostanza che le lesioni siano risultate giuridicamente lievi - dal momento che, come si è visto, non è in discussione la fattispecie astratta ma il fatto storico nella concreta modalità realizzativa - e sull'incensuratezza dell'imputato per sottolineare l'assenza di abitualità del comportamento, essendo invece preclusa l'applicazione della causa di non punibilità in questione dalla valutazione negativa anche di uno solo dei criteri legali indicati dall'art. 131-bis c.p..

3.Il secondo motivo, con cui ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche censurando la motivazione come insufficiente, è inammissibile. In primo luogo, perché l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato non è un vizio contemplato dalla disposizione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) che consente il ricorso per cassazione per "mancanza, contaddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati", ma non anche per insufficienza della motivazione." Va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Cass. n. 2933/1990, Rv. 185451; conf. (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012 Rv. 253945). In ogni caso, la motivazione del diniego delle circostanze in questione poggia, in particolare, sulla mancata acquisizione, da parte dell'imputato, della consapevolezza della gravità delle

condotte, e dalla presenza di precedenti giudiziari a suo carico, e ciò è sufficiente a giustificare la decisione sul punto, dovendo ricordarsi che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 -, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02)

4. Come premesso, il terzo motivo è fondato. Con l'appello il ricorrente aveva specificamente censurato la decisione del primo giudice "che ha erroneamente mancato di concedere al L. il beneficio della non menzione della condanna nel certificato giudiziale di cui all'art. 175 c.p. sebbene appaia evidente che nel caso di specie, non sussista alcun elemento di segno negativo, tale da giustificare l'omessa applicazione del ridetto beneficio, concedendosi invece la sospensione condizionale della pena, tanto che sul punto non viene sviluppata in sentenza motivazione alcuna". Analogo vizio - omessa motivazione - sconta la sentenza della Corte di appello che, pur avendo dato atto, nella parte narrativa della sentenza, del relativo motivo di appello, ha, poi, mancato di fornire alcuna motivazione dell'implicito rigetto. E' vero che il diniego del predetto beneficio può essere tratto anche, implicitamente, dalla motivazione con la quale il giudice di merito neghi ad esempio le circostanze attenuanti, richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, (Sez. 4 n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 05) ovvero, pur riconoscendo le attenuanti generiche, ritenga di dovere applicare la recidiva contestata all'imputato (Sez. 3 n. 19648 del 27/02/2019 Ud. (dep. 08/05/2019) Rv. 2757489), dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 c.p.. Tuttavia, nel caso di specie, già il Giudice di primo grado aveva riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, pari a mesi sei di reclusione.

4.1. Ora, è pacifico che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, secondo costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, Rv. 274676). Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all'imputato, e venga invece negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro beneficio, oppure sottolineando l'emergere di altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficio da negarsi.(Sez. 4 n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787). Tale onere motivazionale non risulta rispettato nella sentenza gravata, che, come premesso, ha del tutto obliterato la motivazione del diniego del beneficio di cui all'art. 175 c.p., pure espressamente sollecitato con l'appello, cosicché resta inesplicato perché le ragioni a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena non possano risultare efficaci anche nell'ottica della non menzione.

5.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità e', dunque, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto della non menzione della condanna, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

6. Un'ulteriore riflessione si rende necessaria, in conseguenza dell'entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, del D.Lgs. n. 150 del 2022, che ha comportato la procedibilità a querela della persona offesa del reato di lesioni personali (D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 2), guaribili tra il ventunesimo e il quarantesimo giorno, con alcune eccezioni correlate alla presenza di circostanze aggravanti.

6.1. Infatti, nell'art. 582:

1) al comma 1, dopo le parole: "e' punito" sono inserite le seguenti: "a querela della persona offesa,";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel comma 1, numero 1), e nel comma 2 dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità."

La novella opera un capovolgimento, quanto al regime di procedibilità, del rapporto regola/eccezione, nel senso che la regola diviene la procedibilità a querela (comma 1), mentre l'eccezione diviene la procedibilità d'ufficio (comma 2, con un'"eccezione dell'eccezione" correlata all'art. 577 c.p.).

6.2.Ora, secondo la formulazione vigente del D.Lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a), è attribuito alla competenza del giudice di pace l'art. 582 c.p. "limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguitili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577, comma 2, ovvero contro il convivente", previsione che non è stata attinta dall'intervento riformatore di cui al D.Lgs. n. 150 del 202. In assenza di coordinamento tra la modifica dell'art. 582 e la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, si pone il tema della disciplina - in particolare, sanzionatoria - relativa ai fatti di lesioni volontarie posti in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, ma giudicati successivamente. Invero, poiché il comma 2 dell'art. 582 (richiamato in via

esclusiva dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4) riguarda, ora, le ipotesi di procedibilità d'ufficio, occorre verificare se rientrino nella competenza del giudice di pace solo le fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 582 c.p. procedibili a querela in deroga alla procedibilità d'ufficio cui ora è dedicato il comma 2 (ossia a) le ipotesi di cui all'art. 577, comma 1, n. 1, c.p.; b) le ipotesi di cui all'art. 577, comma 2, c.p.; le une e le altre, indipendentemente dalla durata della malattia (quindi anche oltre i 20 giorni, ma fermo il limite di cui all'art. 583), oppure se il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, attribuisca tout court alla competenza del Giudice di pace le lesioni volontarie procedibili a querela.

6.3. La questione è stata già affrontata da questa stessa Quinta Sezione della Corte di cassazione, all'udienza del 10 gennaio 2023, che, per quanto si apprende dalla diffusione, in data 11/01/2023, della notizia di decisione n. 2/2023 (resa in riferimento al proc. n. 38281/2022 - Presidente Sabeone, rel. Pezzullo) si è orientata nel senso che "A seguito della procedibilità a querela del reato di lesioni personali con malattia compresa tra ventuno e quaranta giorni, per effetto del D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2 comma 1 lett. b), in assenza delle previste eccezioni, deve ritenersi che la pena a tale reato applicabile, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, sia quella del giudice di pace ex D. Lgvo 274 del 2000, art. 52. Invero, l'evidente difetto di coordinamento del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 comma 1 lett. a con il novellato art. 582 c.p. trova composizione sistematica attraverso la voluntas legis, attributiva della competenza penale al giudice di pace (art. 15 della legge delega n. 468/99, secondo cui al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto di cui all'art. 582 c.p. di lesione personale punibile a querela della persona offesa, in uno all'intento della cd. Riforma Cartabia, espresso nella relazione illustrativa, di determinare "un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina del d.lgvo n. 274 del 2000, art. 4 letta) che attribuisce allo stesso la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte".

6.4. Il Collegio condivide l'approdo ora richiamato, che appare coerente con l'intento deflattivo perseguito dalla riforma, particolarmente rilevante in relazione a una fattispecie, quale quella qui in rilievo, di frequente contestazione, per cui è agevole prevedere un effetto deflattivo sul carico giudiziario particolarmente significativo.

6.5. Se così e', alla vecchia competenza del Giudice di pace per lesioni semplici non superiori a 20 giorni e non aggravate ex 582 e 585, si è aggiunta la nuova competenza anche per lesioni semplici superiori a 20 giorni a condizione che:

- non siano c.d. familiari (aggravate ai sensi dell'art. 577 c.p.) non siano contro persona incapace o sanitario non siano aggravate ex art. 583, 585.

Nella nuova più estesa competenza del giudice di pace rientra, allora, anche il reato per cui si procede (lesioni semplici guaribili in giorni 33), con la conseguenza che - non essendovi questione di procedibilità in presenza della querela e della costituzione di parte civile (Sez. Un. Salatino) - la pena irrogabile sarebbe - (nella formulazione antecedente alla L. n. 41 del 2016, ratione temporis vigente) - quella pecuniaria o le alternative (permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità) espressamente previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52 comma 2 lett. b). 6.6. Quanto ora detto comporterebbe la necessità di verificare la eventuale illegalità della pena detentiva, invece, inflitta, dai giudici di merito, nella misura di mesi sei di reclusione.

Tuttavia, nel caso di specie, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, il tema della rilevazione di ufficio della pena (in astratto) mutata non si pone, giacché si perverrebbe a una non consentita reformatio in pejus. Sul punto può farsi riferimento a un risalente approdo avente a oggetto, come qui, un'ipotesi in cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena in relazione al reato di lesioni personali lievissime, poi divenute di competenza del Giudice di pace, affermandosi che, in tal caso, non può più essere applicato il trattamento punitivo previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, e in linea di principio più favorevole, atteso che il successivo art. 60, escludendo esplicitamente la concessione del beneficio della pena sospesa, rende in concreto le nuove disposizioni meno favorevoli all'imputato. Si è osservato, in particolare, che "al ricorrente è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e quindi non può ritenersi che sarebbe più vantaggioso per lui il trattamento punitivo previsto dal d. lg. n. 274 del 2000. Infatti, se è vero che la pena stabilita dal d. lg. n. 274 del 2000, art. 52 per le lesioni lievissime è più vantaggiosa, dal momento che in luogo della reclusione sono previste le pene della multa o della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, è anche vero che il d. lg. n. 274 cit., art. 60 esclude la sospensione condizionale e che quindi nei casi in cui può concedersi, o è stato concesso, questo beneficio non può in linea di principio affermarsi che la nuova legge risulta più favorevole della precedente." (Sez. 5, n. 46793 del 04/10/2004 Rv. 230286). In conformità si è pronunciata Sez. 5, n. 7215 del 26/01/2006, Rv. 233639, la quale ebbe ad annotare la mancata prospettazione, nel ricorso, di doglianza alcuna in punto di pena. E, in effetti, nel caso qui in esame, il ricorrente, con il ricorso in esame, ha già dimostrato il suo interesse a beneficiare della sospensione condizionale, che non è consentita per i reati di competenza del Giudice di pace.

PQM

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della non menzione della condanna, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta, nel resto, il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2023

Cassazione penale sez. V, 10/02/2023, (ud. 10/02/2023, dep. 28/03/2023), n.13001

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -
Dott. CATENA Rossella - Consigliere -
Dott. BELMONTE Maria Ter - rel. Consigliere -
Dott. FRANCOLINI Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.C., nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Giovanni DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto B.C. colpevole di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ricorre per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Alfonso Quarto, che svolge tre motivi.

2.1. violazione degli artt. 624 e 625 c.p., in relazione agli artt. 125 e 530 c.p.p., nello scrutinio del dolo specifico del reato, sottolineando come l'accertamento del fatto sia avvenuto in occasione dell'accesso dei tecnici dell'ENEL su richiesta di voltura contrattuale della stessa imputata, donde l'illogica deduzione che l'imputata avesse preventivamente manomesso il contatore. Sul punto la Corte di appello ha fornito una motivazione apparente e contraddittoria rispetto alle allegazioni difensive e alle evidenze probatorie emerse nell'istruttoria dibattimentale, tali da indurre certamente il ragionevole dubbio sulla responsabilità.

2.2. Erronea applicazione di legge penale viene denunciata con gli altri due motivi, sia in relazione alla applicazione della recidiva, giustificata con una mera clausola di stile, sia per il mancato accoglimento dell'istanza di riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo costituisce la riedizione di doglianza già prospettata cori il gravame di merito e correttamente valutata dalla Corte di appello, che richiamando le osservazioni del Tribunale, ha considerato come la consapevolezza dell'imputata circa l'illecito allaccio fosse desumibile dalla circostanza che, al momento dell'accesso del personale dell'ente erogatore, la B. fruisse della fornitura in quanto effettiva utilizzatrice dell'appartamento alimentato abusivamente, e che le caratteristiche dell'allaccio rendevano evidente la manomissione.

2. Gli altri motivi sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte di appello ha condiviso, espressamente richiamandola, la motivazione del Tribunale che, nel riconoscere la contestata recidiva, aveva fatto riferimento ai numerosi, specifici precedenti giudiziari emergenti dal certificato penale, quali indici di maggiore pericolosità. La motivazione, in una situazione di

c.d. doppia conforma di merito, in cui la cui motivazione della sentenza di primo grado deve essere apprezzata congiuntamente a quella della sentenza oggi impugnata (Sez. 2, n. 37295

del 12/06/2019, Rv. 277218) - è congrua e allineata ai principi espressi da questa Corte che, in

tema di recidiva facoltativa, richiede al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa(Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 Ud. (dep. 15/02/2012), Marcianò, Rv. 251690), onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere

adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016 Rv. 267130).

2.1. Quanto al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti invocato dalla ricorrente è stato escluso con il riferimento alla gravità del fatto, alla luce della durata e del valore dei prelievi, con motivazione che deve essere considerata congrua e sufficiente, atteso che l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv.195339; Sez.6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillate ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014,Rv.260610). Pertanto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 -, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02)

3. L'inammissibilità del ricorso impedisce di prendere atto della insussistenza della condizione di procedibilità. Atteso, cioè, che il procedimento in esame ha ad oggetto un reato - furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p. - che, originariamente, previsto nel codice come procedibile di ufficio, è divenuto, assieme ad altri, procedibile a querela della persona offesa per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2022, come modificato dalla legge n. 199 del 2002, ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, si pone il problema di definire l'impatto di tale innovazione sui reati commessi antecedentemente, per i quali sia già iniziato il procedimento; in particolare, occorre stabilire se occorra attendere (in ossequio alle disposizioni transitorie di cui all'art. 85 D.Lgs. n. 150/2002) la decorrenza del termine di mesi tre per la presentazione della querela da parte della p.o., oppure sia possibile dichiarare immediatamente la inammissibilità del ricorso.

3.1. La questione è stata già affrontata dalle Sezioni unite 'Salatinò che, pronunciandosi con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del D.Lgs. n. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, hanno affermato il principio per cui, in tema di condizioni di procedibilità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela

(Sez. U n. 40150 del 21/06/2018 Ud. (dep. 07/09/2018) Rv. 273551). Nelle prime pronunce di questa Corte, successive all'entrata in vigore della richiamata novella, il principio è stato

confermato, affermandosi che "in tema di condizione di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del D.Lgs. n. 10 ottobre 2022 n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenienza della procedibilità a querela costituisca una ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso" notizia di decisione n. 1/2023 sez. 5 in relazione alle decisioni assunte all'udienza del 10/01/2023, nei procedimenti nn. 34563/2022 e n.:13010/2022). Si e', più precisamente, "considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela (con previsione di un termine per consentire alla p.o. la formalizzazione della querela in precedenza non necessaria) non opera come una ipotesi di abolitio criminis che (in quanto deducibile in sede esecutiva, e quindi a fortiori, per ragioni di economia processuale, rilevabile anche in sede di legittimità) potrebbe prevalere sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ed, inoltre, che la parte interessata è gravata all'onere di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione (con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole [redacted] to

processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice), deve ritenersi, ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie de quibus, che, in presenza di ricorso inammissibile, il procedimento non può essere considerato "pendente". Per tali ragioni, va dichiarata immediatamente l'inammissibilità del ricorso" (notizia di decisione n. 1/2023 /sez. 2 - in relazione alla sentenza resa nel proc. n. 15408/2022 in data 19/01/2023 - ric. Evangelista).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen) la condanna delA ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in Euro 3000,00.

PQM

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,t"icorrente al pagamento delle spese processuali

e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2023

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Dettaglio

Cassazione penale sez. V, 10/01/2023, (ud. 10/01/2023, dep. 16/03/2023), n.11229

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -
Dott. CATENA Rossella - Consigliere -
Dott. SCARLINI Enrico V. S. - Consigliere -
Dott. BRANCACCIO Matilde - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.A.P., nato il (Omissis);
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO
che ha concluso chiedendo che il procedimento venga sospeso per
consentire alla persona offesa di essere informata della
possibilità di proporre querela.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, emessa il 9.4.2021, con cui P.A.P. è stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, oltre alla multa, in relazione al reato di tentato furto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 2), c.p..

2. Avverso la sentenza della Corte di merito l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose: l'imputato si è limitato a rimuovere, dalle confezioni contenti gli orologi oggetto del tentativo di furto, le placche antitaccheggio, utilizzando un dispositivo di colore nero provvisto di calamita, idoneo a rimuovere il sistema antitaccheggio senza usare alcuna violenza.

3. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Paola Mastroberardino, con requisitoria scritta del 16.12.2022, depositata sulla base della previsione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, ha chiesto che il procedimento venga sospeso per consentire alla persona offesa di essere informata della possibilità di proporre querela. 3.1. Con conclusioni scritte del 3.1.2023, il difensore di fiducia dell'imputato ha chiesto che venga pronunciata sentenza di non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità, in conseguenza della nuova perseguibilità a querela del reato di furto, ancorché aggravato, non essendo sopravvissuto, in sede di conversione del D.L. n. 162 del 2022, il potere del giudice procedente di dare avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela, previsto in

origine dal D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 85, comma 2, sicché il termine per proporre querela di mesi tre decorre, ai sensi del citato art. 85, comma 1, D.Lgs. n. 162 del 2022, a far data dall'entrata in vigore del suddetto decreto (10.10.2022), venendo, pertanto, a scadere proprio il 10.1.2023.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che si indicheranno di seguito.

2. L'unico motivo di censura formulato dal difensore dell'imputato, dedicato a denunciare l'insussistenza dei presupposti per ritenere la configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose, in relazione alla condotta di tentato furto per cui è stato condannato, è manifestamente infondato, oltre che strutturato con argomentazioni aspecifiche, prive di reale confronto con i dati di contesto accertati all'esito dei due giudizi di merito.

La tesi difensiva sostiene che l'imputato, servendosi di un dispositivo munito di calamita, idoneo a sbloccare le placche antitaccheggio poste a protezione degli involucri della merce prelevata, non abbia esercitato alcuna violenza sulla refurtiva, sicché, non essendovi stata manomissione delle placche antitaccheggio, semplicemente rimosse, ma non danneggiate, né delle confezioni, né tantomeno degli oggetti sottratti, si dovrebbe escludere la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2, c.p., al più potendo rivelarsi la sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/2/2021, Pirroncello, Rv. 282974; conf., Sez. 2, n. 6046 del 1973, Rv. 124879).

E si è chiarito che detta aggravante si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042; Sez. 5, n. 20476 del 17/1/2018, Sforzato, Rv. 272705; Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889).

In un caso analogo a quello all'esame del Collegio, quanto al motivo di ricorso dedotto, si registra un orientamento - per ora non consolidato e che il ricorrente critica poiché la Corte d'Appello vi ha espressamente aderito per respingere il motivo specifico proposto nell'impugnazione - secondo cui l'asportazione tramite uno strumento calamitato, simile a quelli in dotazione agli esercizi commerciali, comporta un mutamento di destinazione della placca antitaccheggio, in quanto essa, separata dall'articolo esposto in vendita, non seguendo quest'ultimo nei suoi spostamenti, non è più in grado di attivare i segnalatori acustici ai varchi di uscita e quindi di segnalare al negoziante che il bene sta per essere portato fuori dell'esercizio commerciale senza che sia stato pagato il relativo prezzo; il dispositivo antitaccheggio, cioè, asportato dalla res non può più svolgere la sua funzione di difesa dal furto che aveva indotto il negoziante ad applicarlo al bene offerto in vendita, mentre, d'altro canto, per recuperarlo, si impone un'attività di ripristino consistente nella riapplicazione della placca all'indumento mediante un apposito attrezzo (cfr. Sez. 5, n. 4008 del 19/12/2018, dep. 2019, n. m.).

2.1. Tanto premesso, nel caso di specie, le osservazioni difensive relative alla manomissione "inoffensiva" delle sole placche antitaccheggio, disancorate dalle scatole contenenti gli orologi attraverso uno strumento calamitato che avrebbe impedito qualsiasi loro danneggiamento, si rivelano manifestamente infondate e generiche, poiché non tengono conto che l'unica tesi presente nella giurisprudenza di legittimità sul tema specifico, cui ha aderito il giudice d'appello, ritiene la sussistenza dell'aggravante in ipotesi simili sotto il profilo, diverso da quello attaccato dal ricorso ma ben centrato dalla sentenza impugnata, del "mutamento di destinazione" delle placche antitaccheggio una volta separate dal bene in vendita, e non già della loro "manomissione con danneggiamento", mutamento di destinazione che determina l'assenza di difese per il bene protetto dal dispositivo.

Le censure del ricorrente si rivelano anche aspecifiche poiché non menzionano in alcun modo la presenza di un dato di fatto determinante, evincibile dalle sentenze di merito, relativo alla rottura della pellicola di rivestimento di due di dette scatole, elemento certamente riconducibile alla nozione di vera e propria "manomissione" della res al centro della condotta delittuosa, da cui è derivato un danneggiamento, una trasformazione, che impone un'attività di ripristino.

Invero, la sentenza di primo grado e quella d'appello hanno dato atto di una ricostruzione della vicenda relativa alle modalità di commissione del tentativo di furto degli orologi "Apple watch", sottratti dal ricorrente all'interno di un negozio "Mediaworld" di Milano, ben più precisa di quella proposta nell'atto di impugnazione.

Infatti, si è in più punti argomentato, in entrambe le pronunce, riguardo ad elementi che consentono di ritenere sussistente l'aggravante della violenza sulle cose, se direttamente riflessa sugli involucri contenenti gli orologi, e non soltanto sulla placca antitaccheggio. In particolare, nella sentenza della Corte d'Appello, vi è un netto riferimento al verificarsi di una "rottura" (una manomissione dannosa, dunque) della pellicola esterna di due delle tre scatole contenenti gli orologi (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), recuperati grazie all'intervento di un operatore della vigilanza interna dell'esercizio commerciale, il quale aveva notato il fare sospetto dell'imputato, riconducendolo ad

abbandonare la refurtiva in un reparto, vicino alle casse. In un successivo passaggio argomentativo, inoltre, i giudici di secondo grado danno atto di come, nel corso dell'interrogatorio di convalida, l'imputato, cercando di accreditare una condotta di desistenza volontaria, abbia egli stesso ammesso di "aver rovinato" le scatole contenenti gli orologi, nel tentativo di appropriarsi degli oggetti.

Nella sentenza del Tribunale, coerentemente, si riporta che due delle scatole erano state forzate, mediante la rottura della pellicola che le rivestiva, confermando le ammissioni dell'imputato, riguardo all'aver "rovinato" gli involucri degli orologi, addirittura offrendosi di ripagare il danno.

Le censure difensive sono incentrate esclusivamente sulla denuncia, generica perché fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi, come si è già sottolineato, dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte d'Appello, ma non si preoccupano di attaccare la quota motivazionale della "doppia pronuncia conforme", che induce a ritenere vi sia stato un danneggiamento delle cose che ci si accingeva a sottrarre, sub specie dell'involucro che le conteneva, in modo irrimediabile senza un'attività di ripristino.

Il ricorso, pertanto, sconta un'evidente, generale manifesta infondatezza delle sue ragioni, oltre che un vizio di genericità; né è stata formulata a questa Corte regolatrice alcuna obiezione riguardo al contenuto descrittivo dell'imputazione relativa a detta circostanza, peraltro formalmente strutturata attraverso il riferimento normativo esplicito, oltre che sull'evidenziazione della rimozione delle placche antitaccheggio.

3. Valutata l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato, le richieste del Procuratore Generale e della difesa di dare applicazione, eventualmente con le differenti modulazioni prospettate, alla disciplina legislativa di nuovo conio, introdotta dal D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, comma 1, lett. i) e relativa al mutato regime di procedibilità (tra l'altro) per i reati di furto aggravato (evidentemente anche se tentato), impongono, peraltro, ed a prescindere dalla possibilità di agire d'ufficio da parte del Collegio, la necessità di operare un inquadramento normativo e sistematico della interazione tra la disciplina dell'inammissibilità del ricorso, come delineata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, e gli interventi legislativi che introducano novità sul regime di procedibilità dei reati.

3.1. Il D.Lgs. n. 150 del 2002 (cd. "Riforma Cartabia"), come si è anticipato, ha modificato la procedibilità d'ufficio di alcune fattispecie di reato (sia delitti che contravvenzioni), specificamente individuate dall'art. 2 del decreto citato, strutturato in un unico, complesso comma; tra queste, anche i reati di furto aggravato ex art. 625 c.p., da sempre procedibili d'ufficio.

Per effetto della novella, all'art. 624, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).".

In seguito alla conversione in legge del decreto legge di differimento dell'entrata in vigore della riforma - il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. in L. 30 dicembre 2022, n. 199 - sono stati eliminati gli oneri di informazione della persona offesa a carico della autorità giudiziaria, mutuati da precedenti, analoghe novelle (L. n. 689 del 1981 e D.Lgs. n. 36 del 2018) e già previsti dall'art. 85, comma 2, del citato D.Lgs. n. 150 del 2022, nella versione non entrata in vigore per effetto del differimento (art. 6 D.L. n. 162 del 2022). Tale disposizione è stata espunta dalla norma transitoria fissata nel citato art. 85, sicché, attualmente, la presentazione della querela per il reato già procedibile d'ufficio è un onere "spontaneo" della persona offesa, che manifesta così la volontà che si proceda o si continui a procedere.

Secondo l'opinione anche di una parte della dottrina, la scelta legislativa di optare per l'eliminazione degli oneri di informazione (sicuramente gravosi, anche per le consistenti dimensioni quantitative, in termini di numero di procedimenti interessati, dell'intervento di novella) è scaturita proprio dalla prolungata vacatio legis, (oltre due mesi), seguita al differimento dell'entrata in vigore della riforma, che ha consentito un periodo, in qualche modo, di "assorbimento" nel circuito sociale e giuridico del mutato regime di procedibilità.

Sono state inserite, inoltre, nel tessuto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 150 del 2022, dalla citata L. n. 199 del 2022, nuove disposizioni transitorie, che pongono un'eccezione alla regola dello spontaneo attivarsi da parte della persona offesa per manifestare la volontà di querela (cfr. il nuovo testo del comma 2 dell'art. 85 cit.): essendo stata stabilita, infatti, la perdita di efficacia delle "misure cautelari personali in corso di esecuzione... se, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela", si è previsto un corrispondente onere di ricerca della persona offesa, ai fini della presentazione della querela, in capo all'autorità giudiziaria (che può avvalersi della polizia giudiziaria a tal fine) esclusivamente rispetto alle ipotesi, nelle quali, per il reato reso procedibile a querela, e per cui si procede, sia stata applicata e sia in esecuzione una misura cautelare.

L'innesto operato in sede di conversione del D.L. n. 162 del 2022 ha inserito, infine, altre due ulteriori disposizioni transitorie: un nuovo comma 2-bis dell'art. 85 D.Lgs. n. 150/2022 (si stabilisce durante la pendenza dei termini per presentare la querela si applica l'art. 346 c.p.p. quanto alla validità degli atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità); un successivo comma 2-ter, ai sensi del quale "per i delitti di cui agli artt. 609 bis, 612 bis e 612 ter del codice penale, commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continua a procedersi d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto".

3.2. Svolta tale necessaria premessa, vi è da evidenziare come, per quel che rileva in questa sede, il fenomeno della modifica del regime di procedibilità di alcune figure di reato, sovente generato da aspirazioni di tendenziale "deflazione" del carico penale gravante sul sistema giudiziario nel suo complesso, non è inconsueto e, anzi, di recente, ha interessato

una serie di fattispecie delittuose, la procedibilità delle quali è stata trasformata da officiosa ad iniziativa di parte e delle quali le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già avuto modo di occuparsi.

Come noto, infatti, in occasione dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, è stato affermato che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di discipline normative sopravvenute ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

All'esito di un'analisi della giurisprudenza di legittimità che ha costruito, nel corso degli anni, il paradigma del rapporto tra inammissibilità e "giudicato sostanziale", indicando, progressivamente, le eccezioni alla regola del formarsi di quest'ultimo, invalicabile passaggio decisorio (i passaggi fondamentali del percorso ermeneutico disegnato dalle Sezioni Unite si ritrovano, tra tutte, nelle sentenze Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D L, Rv. 217266; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207; Sez. U, n. 46653 del 26/6/2015, Della Fazia, Rv. 265111; Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265107; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; oggi, alla teoria appena esposta, si aggiunge Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689), le Sezioni Unite hanno chiarito che:

a) deve escludersi che la sopravvenienza della procedibilità a querela e, ancor prima, la procedura finalizzata all'eventuale accertamento dell'improcedibilità per mancanza di querela a seguito dell'esito negativo della informativa data alla persona offesa (secondo il meccanismo transitorio per il "recupero" eventuale della potestà della parte privata di richiedere l'esercizio dell'azione penale previsto dalla novella del 2018), possano essere ritenute idonee ad operare come una ipotesi di abolitio criminis (e finalizzazione all'accertamento di abolitio criminis), capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso;

b) la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva, mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. peri. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

E' da escludere, infatti, sottolinea la sentenza Salatino, che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità, sicché, anche nel giudizio di legittimità, la mancanza di tale condizione viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568).7

Pertanto, si conclude, non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa all'epoca subentrata.

Per giungere a tali conclusioni, la sentenza Salatino non ha mancato di osservare - su di un piano più squisitamente dogmatico - come la giurisprudenza di legittimità e la stessa dottrina abbiano accreditato la querela quale "istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p. (v., in tema di procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale, Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 e Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188; in tema di procedibilità a querela introdotta per il reato di cui all'art. 642 c.p., Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò, Rv. 241862), giungendo per via interpretativa, quando non vi ha provveduto il legislatore con una specifica norma transitoria, alla conclusione della applicazione retroattiva dei soli mutamenti favorevoli (sostituzione del regime della procedibilità di ufficio con quello della procedibilità a querela), senza, tuttavia, che possa valere la ben più pregnante regola della cedevolezza del giudicato".

Le Sezioni Unite - con un'esegesi che si rivela vieppiù utile nell'esame dell'odierna novella normativa, che, come si è anticipato, attraverso l'innesto operato dalla L. n. 199 del 2022, di conversione del D.L. n. 162 del 2022, ha eliminato la necessità degli avvisi, da parte dell'autorità giudiziaria, alla persona offesa "potenziale querelante" (salvo che per i procedimenti con misure cautelari personali in atto) - hanno distinto, molto acutamente, il tema della verifica dell'esistenza della condizione di procedibilità, anche a seguito di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, da quello della "remissione di querela" inizialmente proposta per reati che prevedevano tale regime non officioso di procedibilità, confrontandosi con le affermazioni di un'altra e importante pronuncia del massimo collegio nomofilattico: Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681, sentenza incentrata sulla "remissione di querela" che sia intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e sia stata ritualmente accettata.

La sentenza Salatino ha precisato che il principio cui è approdata la pronuncia Chiasserini - la remissione di querela, nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto - trae origine da un inquadramento della remissione della querela non tanto come istituto sostanziale, e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto istituto di natura che si potrebbe definire "ibrida" (sulla querela quale istituto di "natura mista, sostanziale e processuale..., che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità", v., da ultimo, Sez. 2, n. 14987 del 9/1/2020, Rv. 279197), differente dalle altre cause di estinzione in ragione della sua caratteristica capacità non soltanto di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato.

Da tale natura ed attitudine consegue la massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152, comma 3, c.p., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività.

La stessa sentenza Chiasserini, tuttavia, - come sottolineano le Sezioni Unite nel 2018, per centrare la propria posizione ermeneutica rispetto alla novella in esame ed operando un prezioso confronto - non manca di rilevare, significativamente, che, in caso non di remissione, ma di "mancanza" di una condizione di procedibilità, la problematica appare "davvero non coincidente".

Rimarcando tale diversità, pertanto, la sentenza Salatino evidenzia come questa si riveli ancor più nelle ipotesi per le quali - come accade anche per le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2022 - il confine ampliato utile alla rilevazione della remissione di querela, su un terreno che privilegia il dato cronologico (fino alla condanna irrevocabile e cioè al giudicato formale) su quello dei rapporti processuali validi, in linea generale, per le altre cause di non punibilità (pendenza del processo in ragione della presentazione di un ricorso ammissibile, e quindi mancata formazione del giudicato sostanziale) può valere per registrare gli effetti dell'esercizio (extra-processuale) del diritto potestativo della persona offesa a far cadere la già espressa manifestazione di volontà negoziale; ma non può valere per l'espletamento di un procedimento incidentale a effetto eventuale, quale quello a tutela della persona offesa, volto a verificarne la volontà nell'ottica della presentazione della querela.

Orbene, pur nella attuale, parziale diversità normativa tra la novella del 2018 e quella del 2022, derivata dall'eliminazione (fatta salva l'eccezione già richiamata) della necessità di dare avviso, da parte dell'autorità giudiziaria, alla persona offesa, circa il mutato regime di procedibilità, con conseguente previsione di un onere, gravante su quest'ultima, di manifestare, eventualmente, la propria volontà di proporre querela, non vi è dubbio che il nucleo centrale delle affermazioni delle Sezioni Unite Salatino rimanga valido:

a) sia quanto all'affermazione principale secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale";

b) sia quanto alla distinzione tra l'ipotesi di "mancanza" della condizione di procedibilità (quale quella che consegue al mancato esercizio del diritto di parte successivo al mutato regime di procedibilità per l'intervento innovativo del legislatore) e quella di "remissione" della querela proposta sin dall'inizio relativamente a reati soggetti a tale regime di procedibilità non officiosa.

Solo in tale ultimo caso, infatti, è possibile riscontrare l'espressa manifestazione di volontà, da parte della vittima del reato o del soggetto legittimato a proporre querela, di recedere da quella "intenzione punitiva" che aveva in precedenza avanzato.

In conclusione, deve affermarsi che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della novella normativa, sia idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul c.d. "giudicato sostanziale".

4. Alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate deve essere risolta la fattispecie concreta sottoposta al giudizio del Collegio, posto che non risulta sia stata proposta querela.

Il ricorso dell'imputato è da valutarsi, come anticipato, inammissibile poiché manifestamente infondato, oltre che in parte genericamente formulato, senza confronto effettivo con gli esiti dell'accertamento condotto dalle due sentenze di merito, conformi relativamente alla dinamica di accadimento dei fatti ascritti all'imputato ed alla configurata sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, rispetto al tentativo di furto contestato.

Di conseguenza, il mutato regime di procedibilità a querela del reato non determina alcuna possibilità di incidere un "giudicato sostanziale" che si è già formato ed i cui effetti, pur siglati dalla constatazione operata dalla decisione della Cassazione, retroagiscono al momento del mancato instaurarsi di un valido rapporto processuale.

5. All'inammissibilità del ricorso del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000.

PQM

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2023